

Persone fragili

Estesa fino al 31 dicembre la tutela per chi non può lavorare da casa

L'assenza viene equiparata a malattia
Controllo Inps sull'integrazione datoriale
complicato dai numerosi contratti collettivi

Pagina a cura di
Enzo De Fusco

La tutela dei lavoratori fragili si estende al 31 dicembre 2021 grazie al nuovo articolo 2 ter inserito in sede di conversione al Dl 111/2021. Si risolve, così, il buco normativo che lasciava scoperti dal 1° luglio 2021 i lavoratori fragili che non possono fornire la loro prestazione in smart working.

La norma arriva dopo che il Dl 105/2021 aveva esteso al 31 ottobre prossimo il diritto per questa categoria di lavoratori a svolgere la loro prestazione da casa. Diritto, tuttavia, che non può essere esercitato da molti lavoratori che svolgono mansioni esecutive, come gli operai, le commesse e i manutentori.

Da un punto di vista della tecnica legislativa, il nuovo articolo 2 ter del Dl 111/2021 modifica il comma 481 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), anche se questo intervento normativo non risolve tutti i problemi che riguardano queste tutele.

Il comma 482 della legge di bilancio 2021 ha stabilito, infatti, che «gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale connessi con le tutele di cui al comma 481 sono posti a carico dello Stato».

I contratti collettivi

Il problema consiste nel fatto che lo Stato si fa carico anche dell'onere posto a carico del datore di lavoro, ma l'Inps non è in grado di controllare in alcun modo questa informazione, non avendo la disponibilità di oltre 800 contratti collettivi.

D'altronde ogni contratto collettivo prevede un proprio calcolo di integrazione della malattia a carico del datore di lavoro, che l'istituto di previdenza non è in grado di controllare.

Diverso sarebbe stato se la norma avesse previsto una integrazione forfetaria a carico del datore di lavoro.

Indicazioni ministeriali

Tale circostanza, peraltro, ha già bloccato nel corso del 2020 il riconoscimento della malattia nei casi di quarantena da parte dell'Inps, in attesa che il ministero del Lavoro fornisca specifiche istruzioni. Quindi, tenuto conto che la medesima previsione riguarda anche i fragili è abbastanza automatico aspettarsi che il riconoscimento della tutela, al di là del finanziamento, debba attendere la posizione ministeriale.

Un ulteriore aspetto riguarda anche i tempi e le modalità del riconoscimento della tutela dei fragili, cui dovranno uniformarsi i datori di lavoro. Nei diversi interventi di prassi sul tema, l'Inps ha spiegato che alla

malattia covid si applicano le normali regole vigenti in condizioni diverse da quella emergenziale, con la conseguenza che sono esclusi, ad esempio, gli impiegati del settore industria anche se lavoratori fragili o obbligati alla quarantena.

Limiti di durata

L'Inps ha anche chiarito che a questa tipologia di tutela si applica il limite di durata di 180 giorni nell'anno solare. Questa interpretazione, tuttavia, sembra porsi in contrasto con la stessa scelta legislativa di estendere la tutela per tutto il 2021.

D'altronde, la condizione dei lavoratori fragili che non possono lavorare in smart working si protrae dal 1° gennaio 2021 senza soluzione di continuità.

Pertanto, nonostante il finanziamento, se venisse confermata questa interpretazione il datore di lavoro non potrebbe riconoscere in ogni caso la tutela ai lavoratori avendo esaurito il periodo massimo di tutela già dal 30 giugno scorso. Su questo punto sarebbe auspicabile un intervento urgente da parte del ministero del lavoro. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

461 euro

La perdita netta

Il costo in busta paga di ciascuna quarantena per un lavoratore con una retribuzione annua media di 30mila euro



Copertura statale per la quarantena

Il finanziamento

Il Governo potrebbe stanziare 900 milioni

La tutela dei lavoratori costretti alla quarantena obbligatoria è in attesa di ricevere il definitivo finanziamento da parte del Governo. Come anticipato da alcune agenzie di stampa nei giorni scorsi, sembra infatti in arrivo uno stanziamento di circa 900 milioni per coprire il vuoto normativo che si protrae dal 1° gennaio 2021.

Si ricorda che la legge impone al personale la quarantena di 10 giorni (per i non vaccinati) o di 7 giorni (per i vaccinati) nei casi in cui il singolo lavoratore sia entrato in contatto stretto con un positivo o sia rientrato dall'estero.

Trattandosi di una impossibilità sopravvenuta a rendere la prestazione indipendente dalla volontà delle parti, la conseguenza è che il lavoratore rimane privo della retribuzione in considerazione della sospensione delle obbligazioni del rapporto di lavoro.

Per questo motivo l'articolo 26, comma 1, del Dl n. 18/2020 ha previsto il riconoscimento di una tutela economica equiparata alla malattia. La mancanza di un finanziamento specifico di questa tutela, però, comporta che il lavoratore rimane privo anche del sostegno al reddito da parte dello Stato.

Da un calcolo effettuato per un lavoratore con una re-

tribuzione media di 30mila euro la perdita può arrivare fino a 461 euro netti per ciascuna quarantena.

Molti datori di lavoro si stanno chiedendo come agire in questa fase di vuoto normativo, avendo già calcolato gli stipendi e riconosciuto la tutela ai lavoratori.

In questo contesto, le scelte potrebbero essere due.

La prima, che sembra più opportuna, è quella di attendere la decisione finale del Governo, che dovrebbe arrivare a breve.

La seconda, più aggressiva, è quella di avviare le operazioni di recupero dell'indennità Inps e della quota a carico del datore di lavoro che sono state riconosciute nei mesi scorsi.

Pertanto, la restituzione delle somme già conguagliate nelle denunce previdenziali, comporterebbe il recupero anche nei riguardi dei lavoratori, con un disagio sociale piuttosto rilevante. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NORMA

La disposizione

I lavoratori in contatto con un positivo o rientrati dall'estero sono sottoposti a quarantena di 10 o 7 giorni

La comparazione

La quarantena volontaria è equiparata a malattia